



COMUNE DI ILLASI
Provincia di Verona

ORIGINALE

Registro Generale n. 69

**ORDINANZA DELL' SINDACO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE
N. 2 DEL 02-12-2014**

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli

IL SINDACO

Premesso che:

- parte del territorio del Comune di Illasi ha una vocazione agricola importante, con presenza di coltivazioni tipiche quali, viti, olivi, ortofrutta, ecc.
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale prassi agricola diffusa anche nelle zone della pianura e della pedemontana in quanto è volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini delle prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- lo stesso Regolamento Forestale regionale – 29 giugno 1999 – n. 1 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto”, all'art. 55 (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi) non esclude in via generale l'abbruciamento delle ristoppie e dei residui vegetali, disponendo quanto segue:

1. fatto salvo quanto disposto ai commi 3,4,5,6,7,8,9,11 e 12 (dell'art. 55) è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a metri 100 dai medesimi;
2. l'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a metri 100 dai boschi purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed alla intensità del fuoco medesimo;
3. l'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola è consentito a distanze superiori a metri 100 dal bosco, purché il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente, ovvero con solchi di




aratro, zappature per l'eliminazione della cortica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco. L'abbruciamento è vietato quando spira il vento;

- sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D.Lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la promozione delle risorse;
- l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottino con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia;
- l'art. 185 del T.U. Ambientale, D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1, lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti, ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006;
- Richiamato l'art. 182, comma 6-bis, del D.lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", così come introdotto dall'art. 14, comma 8, del D.L. 91/2014, convertito in legge 116/2014, che recita: *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"* ;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la direttiva europea 2000/29/CE;
- Il Regolamento Forestale della Regione Veneto;
- Il regolamento comunale di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini, art. 25;



- Il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, art. 59;

ORDINA

in alternativa all'impiego dei residui, ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, **è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:**

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, **nel periodo dal 1° gennaio al 15 giugno e nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;**
2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fin alla completa estinzione di focolai e braci;
3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3x3 e comunque non superiore a 3 metri steri (metro stero= 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
4. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
5. la combustione deve essere effettuata ad almeno **100 metri da case ed edifici, anche singoli, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili, nonché da zone boscate;**
6. il permanere del divieto di procedere alla combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

E' CONSENTITO

l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, competente per territorio, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

DISPONE

- salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale on line e nel sito internet

istituzionale del Comune e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- che la presente ordinanza sia inviata:
- al Comando della Polizia locale Unione Vrest;
- alla Stazione dei Carabinieri di Illasi;
- al Comando provinciale forestale di Verona.

I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, con ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di emissione.



IL SINDACO

Paolo Tertulli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Paolo Tertulli", written over the printed name and partially overlapping the official stamp.

